SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1413)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LUBERTI, PETRELLA, MODICA, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ Giglia, TERRACINI, LUGNANO, TROPEANO e IANNARONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1978

Estensione delle norme sulle pensioni privilegiate ordinarie e delle provvidenze in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere alle guardie delle province e dei comuni

ONOREVOLI SENATORI. — La lotta alla criminalità organizzata, specie nelle grandi aree urbane, ha portato, tra l'altro, a gravi disfunzioni negli apparati di polizia tradizionali. I vigili urbani, « le guardie delle province e dei comuni » (cfr. articolo 221 del codice di procedura penale), che già svolgono funzioni di polizia giudiziaria, si sono trovati a fronteggiare compiti nuovi ed hanno pagato duramente un tributo di sangue, di sacrifici, di penose sofferenze.

Sono evidenti, pertanto, le ragioni per cui è necessario provvedere che nei loro riguardi e verso i loro familiari siano estese le provvidenze previste dalle leggi 22 febbraio 1968, n. 101, 27 ottobre 1973, n. 629, e 28 novembre 1975, n. 624, per i corpi di polizia. È comunque necessario che per questo riguardo l'equiparazione sia permanente e possa esplicarsi anche rispetto alle future modificazioni della legislazione vigente. A ciò provvede il secondo comma dell'articolo unico che è oggetto del disegno di legge.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni delle leggi 22 febbraio 1968, n. 101, 27 ottobre 1973, n. 629, e 28 novembre 1975, n. 624, si applicano anche agli ufficiali, ai graduati ed alle guardie delle province e dei comuni in quanto compatibili con il loro ordinamento. Alle relative spese provvede lo Stato nell'ambito delle previsioni di cui ai capitoli di bilancio del Ministero del tesoro destinati alle provvidenze in favore delle vittime nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia.

Ai fini innanzi indicati e per quanto sarà previsto nelle future leggi e salve specifiche esclusioni, gli ufficiali, i graduati e le guardie delle province e dei comuni sono equiparati agli appartenenti ai corpi di polizia.